

# COMUNE DI BORGO VELINO

PIAZZA UMBERTO I°, N. 33 02010 BORGO VELINO (RI)


TELEFONO 0746/578899-578896

FAX 0746 578525

Comune di  
BORGO VELINO (RI)  
Partenza

Prot. N° 0000642 del 11-02-2019

Cat. 20 Classe 1



## IL SINDACO

Visto l'approssimarsi del periodo della " fida pascolo";

Visto il regolamento per l'uso civico dei pascoli approvato con D.C.C. n. 48 del 22/10/2016;

## RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 7 regolamento per l'uso civico dei pascoli approvato con D.C.C. n. 48 del 22/10/2016, dal 1 gennaio al 15 marzo chiunque sia interessato ad usufruire dei pascoli in questione è tenuto a presentare formale istanza su apposito modello dove dovrà indicare oltre alle generalità ed eventuale anagrafica dell'impresa:

- la consistenza dell'allevamento diviso per specie, eventuale appartenenza a razze a rischio di erosione, categoria e numero di capi già disponibili oppure che intende acquisire entro 90 giorni dalla concessione;
- numero dei cani di età superiore ai 6 mesi utilizzati per la custodia degli animali;
- in caso di azienda che opera la trasformazione aziendale della materia prima, la tipologia di prodotto tradizionale o tipico in atto;
- le informazioni che diano titolo preferenziale per l'assegnazione.

Entro i successivi 40 giorni dal termine di presentazione delle istanze, l'Ente determina con provvedimento di Giunta le assegnazioni.

## REQUISITI E CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE IN FIDA PASCOLO

(Art. 6 del regolamento per l'uso civico dei pascoli approvato con D.C.C. n. 48 del 22/10/2016)

Le istanze verranno soddisfatte, con precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento e allevatori, residenti del Comune di Borgo Velino, in subordine quelli con aziende ivi domiciliate, e per la quota esuberante, tutti gli altri richiedenti ancorché non residenti tenuti a pagare una tassa di fida pascolo maggiore rispetto a quella stabilita per i residenti, annualmente definita dalla Giunta.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in un ordine di priorità, allo scopo di sempre ulteriormente qualificare l'economia agro-silvo-pastorale del territorio:

1. allevatori di razze a rischio di erosione genetica, di razze autoctone e di razze a limitata diffusione per l'incentivazione della biodiversità ambientale;
2. Allevatori o familiari dei medesimi entro il 40° anno di età in fase di insediamento quali IAP, residenti da almeno 1 anno che già utilizzano terre collettive in fida pascolo;
3. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della tipologia di prodotto tradizionale o tipico;
4. sezione di pascolo già affidata al medesimo allevatore in periodo precedente o sezione confinante con altri terreni già affidati o in possesso dell'allevatore, nell'ambito dei rinnovi consentiti o predisposti;
5. distanza della sezione dal proprio centro aziendale;
6. a parità delle suddette condizioni, qualora le domande superino il numero delle sezioni a

disposizione, si terrà conto della certificazione ISEE, privilegiando i meno abbienti.

I richiedenti che siano in lite con l'Ente, ovvero che abbiano debito verso l'Ente per non aver pagato la tassa di fida pascolo, anche parziale, degli anni precedenti, o che siano stati giudicati con sentenza passata in - giudicato per incendio doloso o altri reati penali contro normative di tutela della salute pubblica, sono esclusi dalla concessione per l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo, salvo provvedimenti riabilitativi della Giunta comunale.

A concessione ottenuta i concessionari devono presentare all'Ente concedente:

- copia del registro di stalla per l'individuazione del contrassegni auricolari e dei microchip;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo della fida ed eventuali depositi cauzionali a garanzia.

In assenza della documentazione di cui sopra, la concessione si intende nulla e pertanto, nella fattispecie, l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo sarà ritenuto abusivo e come tale sanzionato.

Il proprietario del bestiame autorizzato all'immissione, prima di introdurre lo stesso al pascolo, ha l'obbligo di far visitare gli animali dal veterinario territoriale, il quale rilascerà apposita attestazione d'immunità da malattie infettive e la dichiarazione che gli animali possono essere immessi al pascolo.

Tale attestazione va utilizzata nei modi previsti dal D.P.R. 320/54 mentre una copia dovrà essere presentata agli agenti Forestali, agli agenti di Polizia Municipale e ad ogni agente di Polizia Giudiziaria tutte le volte che ne facciano richiesta.

Si fa presente che ogni immissione realizzata abusivamente senza autorizzazione sarà severamente punita ai sensi di legge ed eventuali danni arrecati al rifugio, ai fontanili, al patrimonio boschivo ecc. saranno posti a carico di tutte le ditte che usufruiranno del pascolo.

